Consorzio Industriale Provinciale
Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Approvato con Delibera C.d.A. n° ..... del.....

Triennio
2024/2026

INDICE

PARTE I

1. **Quadro normativo**
2. **Contesto interno ed esterno**
3. **Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della Corruzione e relative responsabilità**
4. **L' individuazione degli obiettivi strategici**
5. **La procedura di redazione del Piano**
6. **Gestione, valutazione e trattamento del rischio**
7. **Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie**

PARTE II

8. **La Trasparenza Amministrativa – I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti e informazioni**
9. **Misure organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicazione**
10. **Misure per garantire l' efficacia dell' istituto dell' accesso civico**
11. **La trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR**
12. **Monitoraggio sulla trasparenza e obblighi di pubblicazione**
13. **Applicazione del PTPCT 2024-2026 alla società in house - clausola di rinvio dinamico**
14. **Entrata in vigore del PTPCT 2024 – 2026**

PARTE III

Allegati

I) Mappatura dei processi attivi nel Consorzio Industriale di Sassari.

BOZZA

PARTE I

1. Quadro normativo

Il Consorzio nel proseguire la sua lotta alla corruzione, ai fini della predisposizione del presente PTPCT 2024- 2026 conferma l' impostazione del precedente ispirandosi alle fonti di seguito richiamate :

1) Nuovo PNA 2023- 2025 approvato dall'ANAC con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che, altresì, conferma l'adozione del PTPCT per gli enti pubblici economici.
2) PNA 2019, in particolare l'All.1 relativo ad indicazioni metodologiche da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

2. Contesto Interno ed Esterno

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è un consorzio tra enti locali costituito dalla legge regionale 25 luglio 2008 n. 10. La legge regionale 25 luglio 2008 n. 10 ha attuato un primo riordino delle funzioni in materia di aree industriali, disponendo la trasformazione degli enti preesistenti in Consorzi di Enti locali, ai sensi dell'art. 31 del TUEL e operanti ai sensi dell'art. 114, ferma restando comunque la natura di enti pubblici economici.

La legge regionale di riordino ha attivato un iter che si sarebbe dovuto concludere, dopo la nomina dei nuovi organismi consortili, con l'approvazione di un nuovo statuto e l'attivazione di tutti gli istituti giuridici previsti per i consorzi di enti locali.

In realtà gli statuti non sono mai stati adottati e i consorzi oggi operano in un ambito normativo in vigenza dello statuto originario pur delimitato dalla L.R. 10/ 2008 laddove non incompatibile e comunque ferma restando la natura di Ente Pubblico Economico. Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale composta dai Sindaci o delegati dei Comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero oltre il delegato dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ed il rappresentante degli Imprenditori.
- Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, i Sindaci o delegati dei Comuni consorziati, il delegato dell'Amministrazione Provinciale ed il Rappresentante degli Imprenditori.
- Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri.

BOZZA

Oggi i consorzi industriali sardi risentono pesantemente, nella loro operatività, di un processo di riordino non interamente completato.

In sostanza le norme civilistiche che disciplinano l'Ente pubblico Economico continuano ad operare principalmente per gli aspetti patrimoniali, fiscali e per le attività non riconducibili allo svolgimento di servizi pubblici.

La natura pubblica prevale per ciò che attiene alla *governance* dell'Ente e agli aspetti afferenti lo svolgimento di attività di servizio pubblico o di interesse pubblico.

In tale contesto risulta indispensabile ai fini di cui al presente piano la chiara individuazione dei soggetti competenti all'adozione degli atti.

Lo sconfinamento di attribuzioni fra organi di indirizzo e struttura operativa potrebbe infatti essere il primo fronte di infiltrazione di fenomeni corruttivi.

L'organizzazione consortile è strutturata sulla base del principio di separazione fra attività di indirizzo e controllo spettanti all'Assemblea e al C.d.A. e attività di gestione spettanti alla struttura operativa di cui allo Statuto.

Tale conformazione della *governance* consortile consente anche di superare alcune perplessità e riflessioni mosse in merito a possibili aspetti di inconferibilità ed incompatibilità degli organismi consortili.

In sostanza quindi il riparto di competenze fra organi è articolato secondo i principi pubblicistici e le competenze di legge oltre che dalla puntuale applicazione dello statuto vigente.

Quanto alla situazione interna all'Ente, la dotazione organica del Consorzio è costituita da 46 unità (42 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato), fra cui risultano inclusi, oltre al Direttore Generale, n. 1 dirigente e n. 4 quadri.

Il potere di firma sugli atti è attribuito al Direttore Generale, al Vice Direttore ed al Presidente ma non al singolo dirigente (salvo delega), che rappresenta comunque parte integrante del processo decisionale.

Tale criticità, unita al potere di firma degli atti gestionali a rilevanza esterna in capo al Direttore Generale ed al Presidente è stata superata mediante il coinvolgimento di una pluralità di soggetti nello svolgimento dei processi a rischio, ciascuno dei quali interviene, con precise assunzioni di responsabilità, nei vari passaggi di formazione ed esternalizzazione della volontà dell'Ente.

Scopo del Consorzio è gestire i siti industriali di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale e Alghero - San Marco è favorire la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio provinciale.

Il Consorzio assegna e vende agli operatori economici che ne fanno richiesta, aree per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali e di servizi, negli agglomerati di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale ed Alghero - San Marco, di dimensioni adeguate alla realizzazione dell'iniziativa.

Gestisce negli agglomerati industriali di Sassari - Truncu Reale e di Alghero - San Marco, delle strutture denominate "Centro di prima accoglienza per giovani imprenditori", più comunemente conosciute dal grande pubblico come

"Incubatori" per imprese.

Ai sensi della L.R. 10/2008 della Regione Sardegna, in coerenza con la programmazione regionale e provinciale, spettano al Consorzio Industriale Provinciale le funzioni amministrative relative a:

a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;
f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

Il Consorzio Industriale Provinciale esercita le proprie funzioni in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.

Per la gestione Sistema - Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio questo si avvale della società in house denominata ASA (ASI Servizi Ambientali) S.r.l. .

La controllata ASA Srl - Società in house - a intero capitale pubblico di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ha il compito di provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture industriali che costituiscono il Sistema - Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio, formato da:

- Impianto di Depurazione e trattamento di liquidi conferiti con autobotti ubicato nell'agglomerato industriale di Porto Torres;
- Impianto di Depurazione Consortile delle acque reflue industriali prodotte presso l'agglomerato industriale di S. Marco in Comune di Alghero;
- Impianto di essiccamento fanghi idratati situato presso l'Impianto di Depurazione Consortile di Porto Torres;
- Impianto di Discarica controllata Consortile situata nel Comune di Porto Torres, località "Barrabò";

Questi impianti sono in grado di erogare i seguenti settori di Servizio:

a) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di La Marinella;

BOZZA

b) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di San Marco;
c) Gestione e manutenzione della Discarica controllata Consortile di Barrabò;
d) Gestione e manutenzione dell'Essiccatore Consortile di La Marinella;
e) Gestione del settore trattamento rifiuti liquidi presso il Depuratore Consortile di La Marinella;
f) Gestione del settore controllo conferimento dei reflui in fognatura delle aree Consortili;
g) Gestione del settore analitico generale delle acque reflue e rifiuti afferenti al Servizio Ambiente;
h) Assistenza tecnica alle attività di caratterizzazione delle aree di proprietà del Consorzio in Porto Torres.

La Società ASA S.r.l., oltre alla gestione degli Impianti, provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli Impianti medesimi al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, a tal fine provvede ai relativi adempimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti di servizi, forniture e appalti.
Per assicurare lo svolgimento dei servizi affidati, la Società ASA S.r.l. dispone di n. 35 dipendenti operanti presso gli Impianti Ambientali sopradescritti e gli uffici della sede consortile di Sassari. La dotazione organica dell'ASA S.r.l. è sottoposta alla dirigenza del Direttore Generale del Consorzio Industriale.

Il contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Allo stato, non emergono profili di rischio criminale tanto nell'ambito degli stessi operatori delle pubbliche amministrazioni che degli imprenditori/ operatori economici, ed il contesto è rappresentato da un tessuto sociale fondamentalmente rispettoso della legalità, così come si evince sia dalla Relazioni della Direzione Investigativa Antimafia, relativamente al contesto regionale sardo che dalla stampa. A questo si aggiunga che l'introduzione e l'utilizzo della Piattaforma informatica da parte del Consorzio per lo svolgimento delle procedure di gare e di appalti - che rappresentano il settore di particolare rischio sia in termini di corruzione che di trasparenza - ha sostanzialmente azzerato la possibilità di interferenze e turbative, oltre che l'immediata possibilità di consultazione dello stato e degli atti della procedura da parte degli utenti/cittadini/imprese interessate.

3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e relative responsabilità

I soggetti interessati dalle fasi di predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione sono:

BOZZA

- Gli Organi di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione e Assemblea Generale)
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Direttore Generale)
- il Dirigente, i Referenti per la prevenzione;
- il Collegio dei Revisori
- tutti i dipendenti dell' amministrazione;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

- **Gli organi di indirizzo politico,** sono tenuti a:

  - nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
  - definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
  - adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

- **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e oggi anche della trasparenza, per i motivi esposti, è stato individuato nella persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Salvatore Demontis giusta Delibera C.d.A n. 809 del 26.03.2018**

Compiti e poteri del RPCT

Alla luce della delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, il Responsbile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti :

- predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia

  di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

BOZZA

- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono
- accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
- verifica d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- Sollecita la nomina del RASA e nel caso specifico del Consorzio è stato nominato il Vice Direttore/ Dirigente Amministrativo, Dott. Gian Franco Dessì.
- svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
- si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- Effettua , la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC.

A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità).

BOZZA

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente.
All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

In tema di responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.
In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".
L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde, anche, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".
Per l'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, il Direttore Generale si avvale della collaborazione di personale professionalmente idoneo, individuato dallo stesso tra i dipendenti del Consorzio e/o della società in house ASA S.r.l., che in qualità di "Referente per la prevenzione della corruzione, per l'attuazione del Piano Anticorruzione e per gli obblighi di trasparenza", incardinato in apposito "**Ufficio della Trasparenza e Anticorruzione"** presso lo staff della Direzione Generale, rappresenta la struttura di supporto all'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il Referente dell'Ufficio è individuato, come già detto sopra, con apposito provvedimento espresso che non determina tuttavia assunzione di responsabilità che resta, come tale, incardinata unicamente in capo al RPCT.
La nomina viene pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti /corruzione.
Il Dirigente ed i Responsabili di Settore e Servizio, in qualità di referenti del RPCT provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'attività di mappatura dei processi che

BOZZA

consente la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.
Questi nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; provvedono al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione. Inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione Amministrazione trasparente /corruzione.
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Rischiano di incorrere in responsabilità dirigenziale e disciplinare.

In considerazione della scelta fatta dal Consorzio di adottare il PTPCT 2024-2026 quale unico documento che reca la disciplina sull'anticorruzione, le attestazioni sul rispetto degli obblighi di pubblicazione saranno fatte dall'**Organismo Indipendente di Valutazione/ Nucleo di Valutazione monocratico**.

- **Tutti i dipendenti** sono tenuti a:

➢ Osservare le misure previste nel presente Piano
➢ segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
➢ segnalare casi personali di conflitto di interessi.

I dipendenti incorrono in responsabilità disciplinare legata alla violazione delle misure di prevenzione e al mancato rispetto del Codice di comportamento.

- **Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi del Consorzio, (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:

➢ osservare le misure contenute nel presente Piano

➢ segnalare eventuali disfunzioni inerenti l' attuazione della normativa, in base a quanto previsto dal Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 , compilando il modello ad esso allegato.

BOZZA

4. L' individuazione degli obiettivi strategici

In ottemperanza all'art. 1 comma 8 della L.190/2012, secondo cui "*"L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione",*per l'anno 2024 vengono indicati i seguenti obiettivi strategici, declinati dall'organo di indirizzo politico nella Delibera di approvazione del presente piano sono :

1) **Obiettivo strategico Trasparenza**: *Informatizzazione ed automatizzazione del flusso delle informazioni per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" soprattutto in materia di contratti pubblici come richiesto dagli artt. 15 e 37 del Dlgs 33/2023 ed dall' art. 28 del Codice degli appalti, al fine di verificare l'adeguamento dell' ente alla nuova disciplina relativa alla trasparenza e alla digitalizzazione dei contratti pubblici.*

2) **Obiettivo strategico Anticorruzione:** *: Sensibilizzazione al rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi e monitoraggio della misura in ossequio alla Delibera Anac n. 63/2023.*

E' fatto obbligo, pertanto, all' Organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l'attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un'attività di impulso delle attività del RPCT da una parte e di quest'ultimo nei confronti del Dirigente e Responsabili di Settori e Servizio.

5. La procedura di redazione del piano di prevenzione della corruzione

Per l'aggiornamento del Piano è stata seguita, una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'amministrazione.

All'uopo viene pubblicato *un avviso di consultazione pubblica* con il quale è data informazione della necessità da parte dell'Amministrazione di provvedere ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione – nel triennio 2024 / 2026 – e *un modulo osservazioni* per consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

La bozza di piano , insieme all' avviso e al modulo osservazioni viene quindi pubblicato nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi,

ed eventuali loro osservazioni, secondo lo schema :

Non sono pervenute osservazioni/ Sono pervenute osservazioni:

BOZZA

Quelle che perverranno, anche dopo la pubblicazione all'albo, verranno inserite in apposita sezione del PTPCT e serviranno per gli aggiornamenti al Piano in proseguo.

Dopo l'approvazione, il PTPCT viene adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /corruzione e in disposizioni generali / atti generali) , inoltrato sulla posta elettronica del dipendente, la cui ricezione ne costituisce implicito motivo di conoscenza, o con le modalità che il Consorzio riterrà più consone.
Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

6. Gestione, valutazione e trattamento del rischio

Il Consorzio ha eseguito la mappatura dei processi in base alle indicazioni contenute nel PNA 2019, in particolare quelle dell' Allegato 1, che ha riscritto il nuovo sistema di gestione del rischio e suggerito il passaggio, nella valutazione del livello di esposizione a rischi corruttivi dei procedimenti amministrativi, dall' utilizzo di un criterio quantitativo ad un nuovo criterio qualitativo motivazionale.

Tale approccio ha consentito all' ente, attraverso l' uso di ***fattori abilitanti*** ed ***indicatori*** previamente individuati dal RPCT e successivamente inseriti nella rappresentazione grafica dei processi, di fare una valutazione più attenta e rispondente alle reali attività, che caratterizzano il Consorzio.

Per quest' anno 2023, in considerazione delle ridotte dimensioni dell' ente e della assenza di vicende legate alla commissione di reati di natura corruttivi, si ritiene opportuno confermare la mappatura dei processi effettuata nel 2022, in linea di continuità con le previsioni contenute sia negli *Orientamenti ANAC per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenz*a adottati con Delibera del 2 febbraio 2022, che nelle misure di semplificazione per i piccoli enti del PNA 2022 - 2024.

La mappatura dei processi è stata fatta considerando i procedimenti amministrativi rientranti **nelle 4 aree a rischio corruzione di cui all' art 1 c. 16, l. n.190/12.**

Fra di esse quelle presenti e rilevanti all'interno dei processi di competenza del Consorzio industriale sono le seguenti:

a: procedimenti di vendita e concessione - locazione di beni immobili;
b: nulla osta - benestare in materia edilizia - omologhe rifiuti
c: procedimenti di scelta del contraente in materia di appalti – procedure sopra e sotto soglia – procedure PNRR;
d: procedimenti di acquisizione e gestione del personale
e: conferimenti di incarichi e consulenze
g: gestione e smaltimento di rifiuti

BOZZA

h: accesso agli atti- estrazione documenti

i: procedure amministrative stragiudiziali pre- contenzioso
l: procedure per manutenzione ordinaria e straordinaria opere
m: gestione finanze e bilancio

Riguardo alla gestione delle entrate e delle spese, giova osservare che il Consorzio non è soggetto a patto di stabilità interno e alle conseguenti limitazioni nei pagamenti.
In ogni caso i procedimenti di pagamento risultano regolamentati da disciplina interna che stabilisce i soggetti che possono originare la spesa, la forma attraverso cui questa viene disposta, i soggetti responsabili per l'accertamento della regolarità della fornitura e della firma del mandato di pagamento .
Il Consorzio non è soggetto al sistema di tesoreria unica.

7. Le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.
Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- *"misure comuni e obbligatorie*" o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- "*misure ulteriori*" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

BOZZA

Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
La trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M03
Disciplina sulle cause di Inconferibilità - incompatibilità	M04
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (*pantouflage – revolving doors*)	M05
Whistleblowing	M06
Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, servizi e foniture	M07
Formazione	M08
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	M09
Monitoraggio sull'attuazione delle misure	M10

BOZZA

M01) Misure relative alla Trasparenza

Ogni Responsabile di settore/servizio è responsabile della trasmissione degli atti del proprio settore di appartenenza e per i servizi di propria competenza afffinchè vengano eseguite le pubblicazioni dall'apposito ufficio trasparenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310 /2016.

Al tempo stesso ognuno è delegato all'accesso civico e documentale, per atti/documenti del proprio settore.

Nell'anno 2020 è stato aggiornato il Regolamento sull'Accesso civico ed è stato, altresì, istituito il Registro informatico degli accessi.

In linea con le previsioni contenute nel d.lgs. n. 97/16, di seguito sono riportati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno altresi' menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e sono di seguito richiamati:

1. **Direttore Generale RPCT**
   Dott. Ing. Salvatore Demontis
   Area: Direzione Generale CIP e ASA S.r.l
   e - mail: direttore@cipss.it

1 a) Ufficio Trasparenza/Pubblicazioni e Anticorruzione
Dott.ssa Annalisa Fiori
Area: Direzione Generale/Amministrativa
e - mail: a.fiori@asass.it

1 b) Ufficio Trasparenza/Pubblicazioni
Dott. Nicola Sanna
Area: Direzione Generale/Amministrativa
e - mail: n.sanna@cipss.it

2. **Servizio Direzione**
   Dott.ssa Simona Pisano
   Area: Direzione Generale/ Amministrativa
   e-mail : s.pisano@cipsss.it

3. **Dirigente Settore Amministrativo**
   Dott. GianFranco Dessì
   Area: Amministrativa
   e - mail g.dessi@cipss.it

3 a) Servizio Affari Generali/Risorse Umane
Area : Amministrativa

BOZZA

Dott.ssa Martina Scintu
e – mail : m.schintu@cipss.it

4. **Settore Ambiente**
Dott.Ing. Graziano Mura
Area : Ambientale
e – mail: g.mura@cipss.it

4 a) Dott.Ing. Mauro Delogu
Area: Ambientale ASA
e – mail : m.delogu@asass.it

4 b) Dott.ssa Ing. Maura Deidda
Area : Ambientale
e – mail: m.deidda@cipss.it

5. **Coordinatore Settore Tecnico**
Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Appalti/Forniture/Energie Rinnovabili/ Urbanistica, SUAPE , Edilizia privata
Dott. Ing. Marcello Sechi
e – mail : m.sechi@cipss.it

5 a) Responsabile Servizio Manutenzioni
Dott. Ing. Mirella Becciu
Area: Tecnica/Urbanistica
e – mail : m.becciu@cipss.it

5 b) Responsabile Servizio Appalti
Dott.ssa Paola Masala
Area: Tecnica/ Amministrati
e – mail : p.masala@asass.it

6. **Servizio Finanze/Bilancio/Controlli**
Rag. Maria Casciello
e- mail: m.casciello@cipss.it

7. **Servizio Ragioneria e Amm.ne personale ASA S.r.l.**
Dott.ssa Daniela Angius
e – mail : d.angius@asass.it

BOZZA

<u>Azioni da intraprendere</u>:

Anno 2024: Verifica a campione su 3 Sezioni a campione ogni semestre e pubblicazione verbale in Amministrazione trasparente con eventuale, se necessaria, direttiva di conformazione a cura del RPCT da inoltrare agli uffici.

Anno 2025: Verifica a campione su 4 Sezioni a campione ogni semestre e pubblicazione verbale in Amministrazione trasparente con eventuale direttiva, se necessaria, di conformazione a cura del RPCT da inoltrare agli uffici.

Anno 2026: adeguamento della misura alle esigenze dell'ente.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT – Dirigente Amm.vo - Responsabili settori - servizi

M02) Il Codice di comportamento

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Il Consorzio ha adottato nel 2023 un Codice di Comportamento in linea con la linea guida ANAC n. 177/20, aggiornato al DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" (PNRR).

A seguito dell'entrata in vigore nel luglio 2023 del **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81,** *Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante :"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",* è intenzione dell'Ente apportare gli aggiornamenti normativi stabiliti.

Azioni da intraprendere

Anno 2024: Aggiornamento del Codice di comportamento alle novità introdotte dal DPR n. 81/23 e avvio di percorsi formativi sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico.

Anno 2025: monitoraggio a campione del RPCT sull'attuazione del codice (obbligo per il Direttore,

il Dirigente e PO/Responsabili di Settori e Servizi, di comunicare i rapporti di debito e credito degli ultimi tre anni).

Anno 2026 : adeguamento della misura alle esigenze dell'Ente**,** in rapporto agli esiti del 2025.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : Organo Politico RPCT, P.O.

M03) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi. Clausola di stile.

La situazione di "conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi provati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura *finanziaria, economica,* o derivante da particolari *legami di parentale, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa*. Pertanto, la gestione del conflitto di interessi è espressione dei principi costituzionali di *buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa*.

Non esiste una sola norma che preveda analiticamente tutti gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi", ma la gestione della stessa si attua mediante l'applicazione di varie norme del panorama normativo attuale che attengono a diversi aspetti e/o situazioni.

Si richiama in via preliminare:

l'art. 6-bis («conflitto interessi - astensione del dipendente») della l. 241/1990 – introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – ai sensi del quale «*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,anche potenziale*».

La disposizione stabilisce, dunque, per i soggetti ivi indicati, un obbligo di astensione ad adottare gli atti endo-procedimentali ed il provvedimento finale nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, nonché un dovere di segnalazione a carico degli stessi . La predetta norma va coordinata con le previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale stabilisce all'art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il

BOZZA

secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il Responsabile dell'ufficio di appartenenza». La ratio dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire all'origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L'obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza. Ma la gestione delle situazioni di conflitto di interessi va fatta non solo dal lato del dipendente, ma anche dal lato dei soggetti esterni che entrano in contatto a vario titolo con l' Ente quali consulenti/collaboratori (art. 2 D.P.R.n. 62/13, come chiarito dall' ANAC nella Delibera n. 1054/209).

Più precisamente in ordine alle fattispecie di cui all' art 6 del DPR n. 62/13, giova richiamare una recente pronuncia dell'ANAC, ovvero, **la Delibera n. 63 dell' 8 febbraio 2023**, in cui l' Autorità invita gli enti a valutare nella valutazione della sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi, il **rapporto di parentela fino al sesto grado**.

Il conflitto di interesse è stato poi disciplinato dall'art. 16 nel nuovo Codice Appalti. Viene specificato che il conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali e che, pertanto, può influenzarne il risultato.

In linea con il principio della fiducia che caratterizza il nuovo codice e per garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, la minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere **provata** da chi invoca il conflitto di interesse sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro

Il Consorzio, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle normitave di riferimento e summenzionate, ha già predisposto gli appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione di dichiarazione di

BOZZA

conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP, così come quella da parte del consulente al conferimento dell'incarico ed, ha, altresì, previsto l'inserimento nelle Determine o Disposizioni della c.d. clausola di stile sulle quali continua a programmare la verifica e sostenibilità delle stesse nel triennio di riferimento.
(Altre norme che attengono la gestione delle situazioni di "conflitto di interesse" sono quelle relative agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/13 (Codice di comportamento), al "divieto di pantouflage" (Art. 53, D.lgs.165/2001), "Ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità" disciplinate dal D.lgs. 39/2013 e "Patti di Integrità", meglio esposte di seguito nel presente Piano.)

Azioni da intraprendere

Anno 2024: conferma della misura prevista l'anno precedente consistente in una verifica a campione su base semestrale del rispetto dell'inserimento della clausola di stile sul conflitto di interessi nelle determinazioni adottate dal Consorzio.
Anno 2025: attivazione di un sistema di verifica e monitoraggio a campione sull'attuazione della misura relativa alle dichiarazioni da parte dei responsabili dei singoli settori/ servizi, dei RUP e dei consulenti/collaboratori, nell'ambito delle procedure, in coordinamento con le nuove indicazioni che emergono dalla delibera ANAC n. 63/2023 e dall' art 16 del D.lgs. n. 36/23 e con le misure previste nel Codice di Comportamento adottato dall'Ente. Di tale monitoraggio rappresentato dalla verifica di almeno 5 dichiarazioni in corso d'anno, il RPCT ne darà contezza nella relazione annuale.
Anno 2026: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2025.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT, Dirigenti, Responsabili di Settore e Servizi , dipendenti

M04) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale (D.lgs. n. 39/13), intendendosi per "***inconferibilità*"** la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrtivo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per **"*incompatibilità***" si intende l'obbligo per il soggetto

cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con Atto di segnalazione dell'ANAC n. del 18.gennaio 2017, i destinatari del decreto sono **"coloro che ricoprono gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"**, di cui all'art.1, co. 2 lett. l), del D.lgs. n. 39/2013, **allorquando sono investiti di deleghe gestionali dirette** e il riferimento è agli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili.

Con Delibera n. 833/2016 l'ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell' organo che ha conferito l' incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello stesso tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

In caso di mancate contestazioni, l' ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest' ultimo è tenuto ad attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall' ANAC, con il rischio di incorrere in contestazioni di carattere penale per non aver fatto le dovute contestazioni.

Per tali motivi, nel caso particolare delle società pubbliche, per gli incarichi di Amministratore (Presidente con deleghe gestionali dirette), come definiti dall' art 1 c. 2 lett. l), le condizioni ostative al conferimento sono specificate dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/13 :

- Art 3, co. 1, lett. d) afferente all'ipotesi in cui il soggetto potenziale destinatario dell'incarico, abbia riportato una condanna, anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la P.A. ;
- Art. 4, co. 1, lett. b) che riguarda l'ipotesi della provenienza del potenziale incaricato da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. nei due anni precedenti .
- Art. 7, co. 1 lett. c), relativo alla inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale nei due anni precedenti;

Per i Dirigenti, le condizioni ostative al conferimento stabilite dal D.lgs. 39/13 sono:

- Art 3 c. 1 lett. c) relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la P.A.;

BOZZA

- Art. 4, relativo all'inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti, nei due anni precedenti, da enti di diritto privato;
- Art. 7 relativo all'inconferibilità a componenti di organi politico di livello regionale e locale .

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, sono indicate negli artt.:

- 9, co. 2, relativo all' incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali.
- 11 relativo all' incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di un ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
- 13 del d.lgs. n. 39/13 relativo all'incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali o locali.

Le situazioni di incompatibilità per i dirigenti sono indicate negli artt :

- l' art 12, relativo all' incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- l'art. 9, relativo all' incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall' art. 11 c. 8 del d.lgs. n. 175/2016, in base al quale, *" Gli amministratori della società in controllo pubblico non possono essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante*.

Qualora siano dipendenti della controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al c. 6, hanno l' obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza".

Tra le misure messe in atto dal Consorzio per dare concreta attuazione al decreto, si segnala l'adozione di modulistica ad hoc che viene richiesta ai destinatari della normativa all'atto del conferimento dell' incarico, come condizione legale di efficacia del contratto e annualmente entro il 30 luglio al fine di verificare l' insorgere di situazioni di incompatibilità.

BOZZA

La verifica verrà eseguita con note al Casellario Giudiziale della Procura di appartenenza, con conseguente predisposizione di un verbale e pubblicazione di un estratto dello stesso.

Azioni da intraprendere :

Anno 2024: Acquisizione dichiarazioni da parte del RPCT sui moduli base già predisposti entro il luglio 2024. Effettuazione della verifica da parte del RPCT entro il 30 novembre 2024 su almeno una dichiarazione acquisita. Pubblicazione del verbale di verifica in Amministrazione Trasparente per estratto.

Anno 2025: Effettuazione della verifica da parte del RPCT entro il 30 settembre 2025 su almeno due dichiarazioni. Pubblicazione del verbale di verifica in Amministrazione Trasparente per estratto.

Anno 2026: Effettuazione verifica da parte del RPCT entro il 30 dicembre 2025 su tutte le dichiarazioni possibili; conferma della misura o adeguamento della stessa alle esigenze dell'Ente e a novità sopravvenute

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT

M05) Attività successiva alla cessazione del rapporto. Il pantouflage.

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, con cui è stato previsto che " *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,* ***attività lavorativa o professionale*** *presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".*

La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

BOZZA

Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La disciplina sul divieto di pantouflage per gli enti pubblici economici si applica:

a) ai soggetti titolari di incarichi di cui all' art. 21 del d.lgs. 39/2013. in particolare **Presidenti/Amministratori e Direttori Generali, in quanto muniti di poteri gestionali.;**

b) ai soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione.

La violazione del divieto di pantouflage, comunque accertato, comporterà:

1) la nullità dell'incarico conferito e/o del contratto concluso;
2) l'esclusione dalle procedure di affidamento;
3) il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre (3) anni;
4) l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

In tema di procedure di verifiche giova richiamare il PNA 2022- 2024 che ha introdotto indicazioni operative per effettuare la concreta attuazione della misura, fermo restando che si attende ancora l'uscita del Testo Unico, che disciplinerà tutti i casi.

Azioni da intraprendere:

Anno 2024: predisposizione di modulistica per i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 1 del D.lgs.39/2013 (Presidente e Direttore Generale) alla cessazione del rapporto di lavoro, per l'operatore economico alla partecipazione alle gare, di rispetto del divieto di pantouflage, non oltre il mese di luglio 2024 e avvio di un monitoraggio con cadenza semestrale sulle dichiarazioni acquisite a cura del RPCT.

Anno 2025: implementazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite sia da parte del Presidente e del Direttore Generale soggetti di cui all'art. 1 del D.lgs.39/2013 muniti di poteri gestionali) che cessano di lavorare per il Consorzio, sia dall'operatore economico che partecipa alle procedure di gara. Verifica a campione seguendo le indicazioni contenute nel PNA e comunicazione esiti al RPCT entro il 30 novembre 2025.

Anno 2026: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2025 e alle novità normative.

BOZZA

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: Organo Politico-RPCT – Dirigente - Responsabili

M06) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo (whistleblowing)

Per quanto riguarda il settore pubblico, la regolamentazione del whistleblowing era stata introdotta dall'art. 54-*bis* del D.lgs. 165/2001, che disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o, ancora, all'Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese.

Con riferimento al settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017, che, oltre a riformare il sopracitato art. 54-*bis*, aveva, altresì, previsto che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi *ex* D.lgs. 231/2001 si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per la segnalazione effettuata.

La materia, è stata modificata ed aggiornata dal D.lgs. 24/2023 che ha abrogato le sopracitate disposizioni e imposto una rilettura della disciplina, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela.

E' mutato , infatti, non solo l' ambito soggettivo delle segnalazioni e quindi i soggetti tutelati dalla nuova normativa, ma anche l' ambito oggettivo, corrispondente a cosa può oggi essere oggetto di segnalazione, (si rinvia all' art 1 e 3 del d.lgs. n. 24 /2023).

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC o il ricorso alla divulgazione pubblica, fermo restando che è sempre ammesso il ricorso all' Autorità giudiziaria.

Cambiano anche le modalità per effettuare la segnalazione:

- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online)
- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

In base all'art 4 c. 5 del d.lgs. n. 24/23, destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il Consorzio ha provveduto negli anni passati ad attivare e pubblicare sia sulla *home page* del sito istituzionale www.cipss.it che nella Sezione di Amministrazione Trasparente "Altri contenuti", una piattaforma web dedicata alla segnalazione di illeciti e procederà ad adeguare la misura descritta nel presente documento alle novità normative sopravvenute.

Azione da intraprendere.

Anno 2024: attivazione delle modalità di segnalazione in linea con il Regolamento Anac approvato il 12 luglio 2023 con Delibera n. 301 reso noto al link:

https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023

Anno 2025: Adozione e pubblicazione di un Regolamento ad hoc in materia di whistleblowing per sensibilizzare il personale dipendente e non sulla nuova normativa.
Anno 2026*:* Adeguamento della misura alle esigenze dell'Ente.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT

M07) Il patto di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

BOZZA

Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

Di qui, la precisazione dell' ANAC nel PNA 2019 e 2022, in ordine al fatto che i patti di integrità potrebbero essere utilizzati per rafforzare alcune prescrizioni, in particolare, costringere i privati al rispetto dei codici di comportamento dell'Ente, del divieto di pantouflage e della disciplina sul conflitto di interessi. Nella Linea Guida ANAC N. 15 del 2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'Autorità ha, infatti, suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti. Il Consorzio Industriale ha già adottato il il Patto di Integrità con le novità richieste dalla Linea Guida n. 15/2019.

Azioni da intraprendere:

Anno 2024: Ciascun responsabile di ufficio procede all'espletamento delle gare del proprio settore, nelle quali ricopre la funzione di RUP. Attestazione da parte dei Responsabili della concreta attuazione della misura tramite Report almeno una volta all' anno entro il mese di novembre.

Anno 2025: conferma della misura.

BOZZA

Anno 2026: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2025

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: il RPCT, Responsabili Settore Tecnico - Responsabile Appalti – Responsabili Settore Ambiente – RUP nelle gare

M08) Formazione

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione richiede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C. e costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze.

Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

Il Consorzio si impegna ad adottare un **piano di formazione triennale nell'anno 2024/2026** con previsione di almeno 3 corsi di formazione all'anno, per il triennio previsto .

Nel rispetto del "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", siglato il 10 marzo 2021 tra Governo e le Confederazioni Sindacali, il Consorzio e l'ASA S.r.l. fondano la valorizzazione dei dipendenti anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale nei vari settori di competenza e funzioni.

M09) Rotazione ordinaria

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti,

BOZZA

essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura. Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. La scelta di misure in alternativa alla rotazione, non può che ricadere o **sulla c.d. articolazione degli uffici**, basata su meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al Dirigente e/o Quadro un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria o **sulla c.d. "segregazione delle funzioni"** con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC «*procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari*». Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lettera b) della legge medesima legge, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) deve verificare, d'intesa con il

BOZZA

dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione».

Tuttavia, a ben vedere siamo di fronte ad un ente di ridotte dimensioni, per tali motivi, considerata una preesistente e già prestabilita "articolazione degli uffici", si conferma l'adozione della modalità alternativa c.d. di "segregazione delle funzioni" nelle attività da svolgere.

Questo tipo di rotazione, **definita "ordinaria"** è da tenere ben distinta dalla **rotazione "straordinaria"**, già prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater), che prevede, infatti, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*». Spetterà al Consorzio, come ribadito nella delibera ANAC n. 215/19, nei casi di rinvio a giudizio e fino alla sentenza di primo grado per i reati indicati nella l. n. 3/2019 decidere quali provvedimenti adottare se di conferma della fiducia fino all' esito del giudizio penale nei confronti del dipendente o revoca della fiducia. Pertanto, la misura della rotazione straordinaria non è soggetta a programmazione.

Azioni da intraprendere :

Anno 2024: conferma delle misura delle modalità alternative di segregazione delle funzioni e articolazione uffici nelle attività da svolgere.

Anno 2025: Avvio di procedure/ best practies atte a consentire la parcellizzazione del procedimento senza arrecare ritardi.

Anno 2026: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2025.

SOGGETTI RESPONSABILI DELL' ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT- Responsabili

M 10) Monitoraggio e riesame del P.T.P.C.T.

Il monitoraggio ed il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione, nonché il complessivo funzionamento del Piano.

Il monitoraggio ed il riesame sono due attività diverse anche se strettamente correlate.

Il **monitoraggio** è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il **riesame** è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Per il monitoraggio è necessario distinguere due sotto fasi:

- *il monitoraggio di I Livello sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio di competenza dei Dirigenti e PO (Responsabili di settore e servizio);*
- *il monitoraggio di II livello per la verifica dell'attuazione e idoneità delle misure di trattamento del rischio di competenza del RPCT.*

Il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT, sarà effettuato su sollecitazione del RPCT, attraverso autovalutazioni da parte dei referenti o dai responsabili dei settori e servizi consortili che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio .

Il Responsabile del monitoraggio, per così dire di "primo livello", sarà dunque chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete sull'effettiva adozione delle misure, in quanto, come indicato dal PNA 2022, la responsabilità del monitoraggio del PTPCT nel suo complesso è da attribuire allo stesso RPCT che, comunque, svolgerà un monitoraggio di "secondo livello" con particolare attenzione ai processi a più elevato rischio di corruzione. La verifica successiva in capo al RPCT da cui si evincerà nel complesso lo stato di attuazione delle misure all'interno dell'Ente, si concluderà con la redazione del " Verbale di monitoraggio – Adempimenti del PTPCT (indicando l'anno)" da pubblicarsi in Amministrazione Trasparente.

Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT potrà appurare le informazioni rese in autovalutazione dai vari settori e servizi che hanno compilato le note predisposte ad hoc su ciascuna delle misure di prevenzione descritte, attraverso il controllo degli indicatori previsti nell'attuazione delle misure, integrando con la richiesta di documenti ed informazioni o attraverso lo svolgimento di incontri con i Referenti in quanto, i referenti e tutti i dipendenti dell'Ente, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT.

Detti referenti, sono tenuti altresì a trasmettere al Responsabile, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le misure organizzative da adottare, dirette a contrastare il rischio rilevato con la metodologia di cui all'allegato 1 del PNA 2019.

Per quanto concerne il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema, quest'ultimo verrà attuato in sede di predisposizione del nuovo PTPCT previsto ogni anno, sotto il coordinamento del RPCT e con la collaborazione dei vari settori e servizi consortili e dell'ufficio a supporto del RPCT. Il riesame periodico previsto in sede di predisposizione del nuovo PTPCT sarà anche il

BOZZA

momento per effettuare un monitoraggio sull'idoneità delle misure programmate nel Piano.

Dei risultati del monitoraggio si darà conto anche nella relazione annuale, ai sensi dell'art. 1 - comma 14 - della legge 190/2012 come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, quale atto proprio del

RPCT non sottoposto ad approvazione degli organi di indirizzo, che sarà pubblicata, nei termini stabiliti dall'Autorità, sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti corruzione – Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" nel formato rilasciato dalla stessa Autorità in modo da permettere ad ANAC l'elaborazione dei dati in essa contenuti.

Per l'Anno 2024: l'attività di verifica a cura del RPCT viene introdotta a livello sperimentale ed a campione una volta l'anno entro 30.11.2024 con redazione del verbale da pubblicarsi in A.T.;

Per gli anni 2025 e 2026 si procedrà al consolidamento della misura di monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione recate nel Piano.

Alla luce del particolare ruolo ascritto al RPCT, che nel PNA 2022 – 2024 e nel PNA 2023 – 2025 approvato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, è posto al centro dell'azione di prevenzione come richiamato nell'alveo di uno specifico allegato (n.3), è doveroso al contempo che lo stesso sia posto nelle condizioni di verificare concretamente a consuntivo l'attuazione delle misure di prevenzione da parte degli uffici, secondo la calendarizzazione temporale richiamata nelle singole misure.

Per tali motivi, in senso innovativo rispetto al passato è stato attivato nel 2023 un doppio controllo :

a) ordinario, ovvero quello collegato alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione a valenza generalizzata o di specifiche strutture;

b) straordinario, ovvero quello collegato alla verifica degli atti adottati dall'Ente al fine di veicolare al meglio l'adozione di provvedimenti in linea tanto con il dettato legislativo quanto con le misure di prevenzione.

Tale sistema di doppio controllo avverrà entro il 30 novembre di ciascuno anno (2024, 2025, 2026) sul 5% degli atti annuali adottati, tanto delibere quanto determine. La verifica, il cui spirito è quello di innalzare il livello di controllo, non avrà infatti alcuna funzione censoria ma concorrerà al miglioramento quanti qualitativo di efficacia degli atti.

L'attività già definita nei termini e modi sopra detti, sarà demandata al RPCT, senza alcuna precipua programmazione.

BOZZA

PARTE II

8. La nuova Trasparenza Amministrativa – I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni.

Ciascun Dirigente o Responsabile del Settore o del Servizio è tenuto, per il settore o servizio di propria competenza, a trasmettere, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione "***Amministrazione/Società Trasparente"*** all'Ufficio Trasparenza nei tempi e nelle modalità richieste dalle vigenti disposizioni e nel rispetto delle nuove procedure sulla digitalizzazione dei contratti pubblici.

Sulla pubblicazione dei dati il Responsabile della Trasparenza opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al fine di consentire una più agevole disamina della situazione all'interno dell'Ente con redazione finale di un verbale da pubblicare nella sottosezione " Altri Contenuti/ Corruzione.

Di seguito si riportano i Dirigenti ed i Responsabili di ciascun Settore e Servizio richiamati nella tabella di proseguo riportata per ciascuna tipologia di obblighi di pubblicazione :

1. **Direttore Generale RPCT**
   Dott. Ing. Salvatore Demontis
   Area: Direzione Generale CIP e ASA S.r.l
   e - mail: direttore@cipss.it

1 a) Ufficio Trasparenza/ pubblicazioni e Anticorruzione
Dott.ssa Annalisa Fiori
Area: Direzione Generale/Amministrativa
e - mail: annalisafiori@casi-sassari.it

1 b) Ufficio Trasparenza/Pubblicazioni
Dott. Nicola Sanna
Area: Direzione Generale/Amministrativa
e - mail: n.sanna@cipss.it

2. **Servizio Direzione**
   Dott.ssa Simona Pisano
   Area: Direzione Generale/ Amministrativa
   e-mail : s.pisano@cipsss.it

BOZZA

3. **Dirigente Settore Amministrativo**
   Dott. GianFranco Dessì
   Area: Amministrativa
   e - mail g.dessi@cipss.it

3 a) Servizio Affari Generali/Risorse Umane
   Area : Amministrativa
   Dott.ssa Martina Schintu
   e – mail : m.schintu@cipss.it

4. **Settore Ambiente**
   Dott.Ing. Graziano Mura
   Area : Ambientale
   e – mail: g.mura@cipss.it

4 a) Dott.Ing. Mauro Delogu
   Area: Ambientale ASA
   e – mail : m.delogu@casi-sassari.it

4 b) Dott.ssa Ing. Maura Deidda
   Area : Ambientale
   e – mail: m.deidda@cipss.it

5. **Coordinatore Settore Tecnico**
   Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Appalti/Forniture/Energie Rinnovabili/ Urbanistica, SUAPE , Edilizia Privata
   Dott. Ing. Marcello Sechi
   e – mail : m.sechi@casi-sassari.it

5 a) Responsabile Servizio Manutenzioni
   Dott. Ing. Mirella Becciu
   Area: Tecnica/Urbanistica
   e – mail : mirellabecciu@casi-sassari.it

5 b) Responsabile Servizio Appalti
   Dott.ssa Paola Masala
   Area: Tecnica/ Amministrativa
   e – mail : paolamasala@casi-sassari.it

6. **Servizio Finanze/Bilancio/Controlli**
   Rag. Maria Casciello
   e - mail m.casciello@cipss.it
7. **Servizio Ragioneria e Amm.ne personale ASA S.r.l.**
   Dott.ssa Daniela Angius
   e – mail : danielaangius@casi-sassari.it

BOZZA

Tutti i documenti devono essere pubblicati e facilmente consultabili, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e Codice dell'Amministrazione Digitale.
In ragione delle ridotte dimensioni dell' Ente e delle indicazioni contenute negli Orientamenti ANAC 2022-2024, il Consorzio stabilisce che il termine di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente, laddove la Delibera ANAC n. 1310/16 parla di **adempimento " tempestivo", sia da intendersi "entro 30 giorni".**

9. Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi.

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi dai responsabili /referenti all'Ufficio Trasparenza in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica, per la pubblicazione nel sito istituzionale di Amministrazione Trasparente

10. Misure per garantire la efficacia dell'istituto dell'accesso civico. Statuizioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020. Obiettivo di trasparenza

Con l' accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente. L'attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all' istante. L' amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l' intera collettività.
In caso di ritardo o mancata risposta , il richiedente poteva e può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (ai sensi dell' art 2 comma 9 bis , l. n. 241/'90), il cui nominativo deve essere necessariamente indicato sul sito internet dell' ente.
Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell' art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell' obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l' accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l' obbligo della pubblicazione, è consentito *"a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*, (art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all' istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall' amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo**,** l' istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica;
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;
- trasmesse dall' istante mediante la propria PEC;

Resta salva la possibilità di presentare l' istanza anche a mezzo posta , fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- ad altro ufficio indicato dall' amministrazione nella sezione " Amministrazione/Società Trasparente" del sito istituzionale;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l' istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13
- **NB:**

la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.

Le risposte all' istanza di accesso civico di cui all' art 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti ; laddove la richiesta coinvolga più settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale o dal settore amministrativo che confeziona la nota di riscontro.

BOZZA

Interessante è la circolare n. 1/2019 del Ministro della pubblica amministrazione che approfondisce alcuni aspetti in ordine all' attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) , tra cui :

- notifica ai controinteressati
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame
- termine per proporre l'istanza di riesame

NB:

Chiarisce la circolare che nel caso in cui il RPCT constati che in prima istanza la partecipazione del controinteressato non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all' art. 5 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13, la partecipazione del controinteressato al procedimento di riesame deve ritenersi senz' altro ammissibile e, in tal caso, sussiste l' obbligo per il RPCT di comunicare l' avvio del procedimento anche al controinteressato pretermesso in applicazione dell' art 7 c. 1 l. n. 241/'90, che impone al responsabile del procedimento di comunicare l'avvio a coloro che possono ricevere un pregiudizio dal provvedimento finale. Nel caso di integrazione del contraddittorio in sede di riesame, andrà riconosciuta al controinteressato la possibilità di presentare opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) resterebbe sospeso per non più di 10 giorni**.**

La circolare chiarisce, infine, il termine entro il quale può essere presentato il riesame ricavandolo dall' art 2 c. 1 del D.P.R. n. 1199/'71, ovvero , entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza.

Inoltre, il principio di trasparenza e di accesso civico generalizzato si arrichisce con le statuizioni di matrice europea del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n.10, secondo le quali la conoscibilità dei documenti amministrativi deve essere considerata, al pari molti ordinamenti europei ed extraeuropei, alla stregua di un diritto fondamentale in sé e come strumento che l'ordinamento giuridico riconosce alla persona per realizzare il miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali, il cui fondamento oltre che evincibile dagli artt. 1, 2, 97 e 117 Cost. è, altresì, riconosciuto dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 10 e 42).

Pertanto, l'Adunanza Plenaria ha chiarito che è ammissibile una richiesta di accesso civico generalizzata, qualunque sia il fine dell'istanza, anche egoistico, e per contro la P.A. non è tenuta ad accertare quale sia il fine o l'interesse del richiedente, perché non possono essere creati limiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'art. 5-bis, c. 1-3.

Altra novità dettata dal Consiglio di Stato, oggetto di orientamenti consolidati in giurisprudenza è

quella di ammettere il concorso delle due differenti forme di accesso (documentale e generalizzato), con la possibilità di proporre entrambe le istanze di accesso in un unico atto, cui corrisponde il dovere dell'amministrazione di esaminarle in modo indistinto, duplice, ad eccezione che il privato abbia inteso espressamente limitare il proprio interesse ostensivo solo ad una delle due forme di accesso. Allo stesso modo, l'amministrazione è tenuta ad esaminare sotto entrambi i profili un'istanza che non faccia riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell'accesso procedimentale o a quella dell'accesso civico generalizzato. (Cons. stato., Ad. Plen. 2 aprile 2022, n. 10)

Alla luce di quanto indicato, l'Ente si prefigge l'obiettivo in materia di trasparenza di aggiornare la modulistica ed il **Regolamento degli Accessi** ai contenuti dell'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato **prevedendo altresì la Sezione relativa alle richieste di Accesso agli atti ex L. 241/90 che può riguardare solo documenti e non dati e informazioni.**

11. La trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR.

In base all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, va garantita adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione Europea per il sostegno offerto. Il MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (RGS) nel documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazioni.

Il Consorzio attiverà sul sito istituzionale una sezione denominata "Attuazione misure PNRR" per i progetti e le missioni di interesse.

Per ciascuna iniziativa attinente al PNRR verrà pubblicato:

- La tipologia (legge, decreto legislativo, decreto- legge, decreto ministeriale, avviso etc)
- Il numero e la data di emissione o di adoziaone dell'atto, con il link ipertestuale al documento
- La data di pubblicazione
- La data di entrata in vigore
- L'oggetto
- La eventuale documentazione approvata (programma, piano, regolamento…), con il link ipertestuale al documento
- Le eventuali note informative

12. Monitoraggio sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicazione.

E' compito dell'amministrazione verificare la corretta applicazione della disciplina relativa all'accesso civico semplice e generalizzato oltre che quella dell'accesso documentale.

E, altresì, compito dell'Ente individuare le misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione di "Amministrazione Trasparente" ed i responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione, delle informazioni e dei dati.

Il monitoraggio è programmabile su più livelli, di cui:

- 1 un primo livello ai referenti del RPCT come indicati nel presente Piano;
- 2 un secondo livello, di comptenza del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o da altri organi interni con funzione di controllo interno.

Spetta al Responsabile della Trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità e la quantità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un dirigente/ responsabile di settore / servizio, il RPCT inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

13. APPLICAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE – CLAUSOLA DI RINVIO DINAMICO.

In una logica di coordinamento e di semplificazione degli adempimenti, e per il principio del rinvio dinamico, la ASA S.r.l., società in house del Consorzio Industriale, è tenuta ad applicare le prescrizioni e gli indirizzi previsti dal Piano *de quo* quale documento unitario, mediante eventuali adeguamenti dei propri regolamenti e procedure, in attesa del M.O.G., modello di organizzazione e gestione ex D.lgs n. 231/2001, che, a sua volta, sarà integrato dalle misure preventive e repressive della corruzione e dell'illegalità previste, sia pure in forme e limiti diversi, dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, anche per le società partecipate da pubbliche amministrazioni.

14. Entrata in vigore del PTPCT 2024- 2026

Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente /

BOZZA

Disposizioni Generali e Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione .

Il Piano verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più consone dal Consorzio e la ricezione dello stesso costituisce implicito motivo di conoscenza.

BOZZA